



**BANCA DI PESCIA
E CASCINA**
CREDITO COOPERATIVO

REGOLAMENTO RIACQUISTO AZIONI PROPRIE E AZIONI DI FINANZIAMENTO

approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 19/12/2025

1- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività di utilizzo del Fondo riacquisto azioni proprie (il "Fondo") di Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo (la "Banca") per il riacquisto delle azioni di finanziamento emesse ai sensi dell'art. 150-ter T.U.B. e delle azioni in titolarità dei Soci cooperatori (questi ultimi in seguito anche i "Soci" o il "Socio"), ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, ove si dispone che il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, comprese quelle emesse ai sensi dell'art. 22-bis, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

2- Finalità di utilizzo del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge e delle prescrizioni di natura prudenziale di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 e ss.mm., può disporre, ai sensi dell'art. 150-ter, comma 4, T.U.B., secondo la procedura nel seguito prevista, il riacquisto parziale o totale di azioni di finanziamento emesse ai sensi dell'art. 150-ter T.U.B. e il riacquisto parziale di azioni possedute dai Soci, nei limiti di capienza del Fondo Riacquisto Azioni Proprie di Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo.

3- Limiti operativi al riacquisto in termini di prezzo

Il riacquisto delle azioni proprie non può avvenire per un prezzo superiore al valore nominale, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, dello Statuto sociale.

4- Limiti operativi al riacquisto in termini di tipo e numero di azioni

Non è in ogni caso consentito alla Banca acquistare da un Socio un numero di azioni tale per cui, per effetto di tale riacquisto di azioni proprie, il Socio venga a detenere una partecipazione inferiore a n. 200 azioni (controvalore nominale pari a € 1.032,00).

5- Modalità di determinazione della capienza del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere annualmente, su istanza del socio finanziatore, a quanto previsto dall'art. 150-ter, comma 4, T.U.B., tenendo conto delle previsioni eventualmente contenute nel piano condiviso e approvato dalla Capogruppo in cui può essere stabilito l'orizzonte temporale dell'intervento ed individuate le misure che la Banca deve adottare, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza applicabili (Capitolo 6, sezione III, paragrafo 2) e dal contratto di coesione.

In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente se attuare, nei dodici mesi successivi, un programma di riacquisto di azioni proprie anche a beneficio dei Soci, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 4. Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di dar corso al programma di riacquisto azioni proprie anche a beneficio dei Soci, la medesima delibera fissa l'entità massima del Fondo che potrà essere utilizzato allo scopo.

6- Modalità di presentazione delle domande di riacquisto

Al fine di assicurare massima trasparenza nell'esecuzione del programma di riacquisto, il Consiglio di Amministrazione individuerà, con la delibera di cui al precedente punto 5, un periodo di almeno **5 mesi** (il "Periodo di Offerta"), nel corso del **2026**, durante il quale i Soci interessati a conseguire dalla Banca il riacquisto parziale delle azioni da essi possedute, dovranno farne domanda alla Banca.

La proposta di vendita del Socio sarà irrevocabile per 90 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Offerta e prevederà espressamente che il proponente accetti di vendere fino alla percentuale massima di azioni stabilita

nell'Informativa ai Soci o anche un numero inferiore di azioni, qualora si renda necessario rideterminarle secondo quanto nel seguito previsto.

7- Criteri di valutazione delle proposte di riacquisto di azioni

Nei 60 giorni successivi allo scadere del termine del "Periodo di Offerta", la Banca provvederà a determinare, per la Capogruppo Iccrea Banca quanto alle azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter T.U.B., il numero di azioni che saranno oggetto di riacquisto nei limiti di capienza e utilizzo del Fondo di cui al precedente articolo 5.

Quanto ai Soci, tale determinazione sarà fatta in proporzione alle azioni possedute, in modo che, tenuto conto delle complessive richieste pervenute nel medesimo "Periodo di Offerta" e della capienza e limite specifico del Fondo ai sensi del precedente articolo 5, comma 2, ciò consenta di assicurare il soddisfacimento proporzionale di tutti gli aventi diritto e, in tal modo, la parità di trattamento tra i Soci.

8- Requisiti per l'accesso al Fondo

Non potranno essere accettate dalla Banca proposte di riacquisto provenienti da Soci per i quali risulti che i rapporti creditizi non sono stati connotati da correttezza e puntualità nel rispetto delle scadenze e degli impegni contrattualmente assunti.

La clausola di cui al comma precedente si applica anche alle proposte di riacquisto provenienti da Soci la cui posizione debitoria sia stata oggetto di cessione.

9- Criteri di selezione delle azioni oggetto di riacquisto

Il Consiglio di amministrazione potrà individuare ulteriori criteri di valutazione delle richieste che dovessero pervenire nel Periodo di Offerta stabilito considerando, a titolo di esempio, le condizioni di necessità personale e/o familiare del Socio e l'entità delle quote sottoscritte. Ogni decisione, sull'opportunità o meno all'acquisto di azioni proprie mediante utilizzo del Fondo Riacquisto Azioni, è in ogni caso rimessa al Consiglio di Amministrazione.

10- Comunicazione dell'esito della valutazione della Proposta

La Banca darà avviso alla Capogruppo Iccrea Banca, quanto alle azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter T.U.B. e a ciascun Socio offerente dell'accettazione o del rigetto della Proposta e del quantitativo di azioni offerte che viene accettato in riacquisto entro **30** giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la determinazione del numero delle azioni che saranno oggetto di riacquisto di cui al punto 7.

11- Comunicazioni delle operazioni

Entro, 90 giorni successivi allo scadere del termine del "Periodo di Offerta", la Banca, qualora abbia provveduto al riacquisto di azioni in utilizzo del Fondo, mette a disposizione dei Soci, sul proprio sito *web*, nella sezione "Per i Soci", le seguenti informazioni:

- numero di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter oggetto di Proposta e numero di azioni di finanziamento oggetto di riacquisto e controvalore dell'operazione di riacquisto in rapporto al *plafond* complessivo del Fondo,
- e con riguardo alle azioni dei Soci:
 - numero di Soci che hanno formulato la Proposta;
 - numero di azioni oggetto delle Proposte;
 - numero di Soci le cui azioni sono state oggetto di riacquisto;
 - numero di azioni proprie oggetto di riacquisto;
 - controvalore di ciascuna operazione di riacquisto, in proporzione al *plafond* complessivo del Fondo.

12 – Controlli

La Banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole definite nel presente Regolamento. In particolare, l'UO Soci verifica periodicamente il regolare utilizzo del Fondo, nonché il rispetto dei limiti operativi e quantitativi connessi all'utilizzo dello stesso, così come delineati nel presente Regolamento.

13- Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento e ogni successiva modifica dello stesso sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca. Il Regolamento è pubblicato nel sito internet di Banca di Pescia e Cascina.

INFORMATIVA AI SOCI APERTURA "PERIODI DI OFFERTA" PER RIACQUISTO AZIONI IN TITOLARITA' DEI SOCI

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Banca di Pescia e Cascina, con delibera del 19/12/2025, ha approvato l'apertura di un Periodo di Offerta di riacquisto azioni come di seguito indicato:

- Periodo di offerta: 12/01/2026 – 31/05/2026;
- Plafond pari a € 500.000, salvo approvazione del riparto dell'utile da parte dell'assemblea dei Soci;
- Importo massimo di riacquisto per singolo socio pari al 10% delle azioni possedute o anche una percentuale inferiore qualora si renda necessario rideterminarla in rapporto al numero delle richieste e al plafond a disposizione. La Banca si riserva la possibilità di aumentare il plafond a disposizione.

Allo scopo di assicurare la tempestiva ricezione della "Proposta" nel corso del Periodo di Offerta, la stessa dovrà essere presentata esclusivamente per il tramite del sito www.bancadipesciaecascina.it nella sezione PER I SOCI ►►► **REGOLAMENTO RIACQUISTO AZIONI PROPRIE E AZIONI DI FINANZIAMENTO.**

Per qualsiasi altra informazione il Socio è invitato a contattare la propria filiale o l'ufficio Soci.